

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 120/24/2012

FATTO

Il Comune di Brugherio provvedeva a notificare, in data 22.12.2010, al ricorrente avvisi di accertamento per omessa presentazione della denuncia e omesso versamento, per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 - con liquidazione dell'imposta evasa, sanzioni e interessi - relativamente ad immobili di proprietà del contribuente stesso siti in comune di Brugherio e censiti in categoria A/10 Classe 3; ciò in quanto detti immobili, pur essendo stati ultimati in data 2 luglio 1998, erano stati censiti solo in data 21 luglio 2009.

Contro tali accertamenti ricorre a questa Commissione il contribuente eccependo:

- in via preliminare, la violazione dell'art. 7 Legge 212/2000 in quanto negli avvisi di accertamento si fa riferimento a delibere e regolamenti comunali non allegati; la illegittimità degli avvisi stessi per mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento e per la sottoscrizione a stampa;

- nel merito, la non debenza del tributo in quanto i lavori di realizzazione degli immobili de quo sono stati ultimati nel luglio 2009. Al riguardo allega il provvedimento con il quale il Comune - in data 6 dicembre 2007 - prendeva atto delle opere di completamento della concessione edilizia per posa di pavimenti e rivestimenti. Inoltre si lamenta che non sia stata, comunque applicata, la riduzione del 50% per i fabbricati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati.

Conclude chiedendo l'annullamento degli accertamenti contestati o, in subordine, la rideterminazione degli importi dovuti.

DIRITTO

Relativamente alle eccezioni preliminari, si rileva che il comune non è tenuto ad allegare agli accertamenti gli atti di carattere normativo o regolamentare già soggetti a pubblicità. Dall'esame degli atti, si constata, altresì, che negli stessi avvisi di accertamento sono riportate tutte le informazioni prescritte, in particolare quelle relative all'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile rivolgersi al fine di ottenere informazioni. Infine, per quanto riguarda la sottoscrizione a stampa, si rileva che l'art. 1, comma 87, della Legge 549/95 prescrive che la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso - come si verifica nella fattispecie in esame - che gli atti stessi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

Nel merito, l'esame della documentazione allegata al ricorso non consente di condividere l'eccezione sollevata dal ricorrente in merito al termine di ultimazione dei lavori; infatti, risulta depositata la dichiarazione rilasciata dal Direttore dei lavori relativi alla concessione edilizia del signor Og. che esplicitamente comunica che "i lavori sono stati ultimati in data 2.7.1998."

Per quanto riguarda la riduzione per i fabbricati di fatto non utilizzati non può che concordarsi su quanto affermato dal Comune nelle proprie controdeduzioni in merito alla circostanza che la riduzione non è automatica ma condizionata ad apposita dichiarazione corredata da appropriata documentazione e sottoposta ad accertamento da parte degli uffici tecnici comunali.

P.Q.M.

La Commissione respinge i ricorsi riuniti. Condanna la parte al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 per diritti, onorari e spese.